PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2004/0818(CNS)

30.11.2005

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini (14207/2004– C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS))

Relatore per parere: Aloyzas Sakalas

PA_Leg

CONCLUSIONI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dal Regno del Belgio[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)	
	2 bis. Il termine di 30 giorni può essere prolungato ove le informazioni fornite dallo Stato di emissione siano insufficienti o il formulario B di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione ... del Consiglio del ... relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario sia incompleto.
Motivazione	
Il termine di 30 giorni entro il quale l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve pronunciarsi va prorogato qualora sia necessario raccogliere informazioni complementari presso lo Stato di emissione o il formulario B sia incompleto.	
Emendamento 2 Articolo 7, lettera c bis) (nuova)	
	c bis) qualora la persona interessata dal divieto sia stata riabilitata, amnistiata o graziata nello Stato di emissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Motivazione

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un divieto qualora la persona condannata abbia beneficiato di riabilitazione, amnistia o grazia nello Stato di emissione.

Emendamento 3
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se il divieto pronunciato riguarda una o più attività professionali non qualificate come tali dalla legislazione dello Stato di esecuzione, le autorità dello Stato di esecuzione competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, valutano le modalità di esecuzione del divieto.

Motivazione

Spetta alle autorità competenti dello Stato di esecuzione valutare la modalità di esecuzione di un divieto che copra attività professionali non qualificate tali dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

PROCEDURA

Titolo	Iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini
Riferimenti	14207/2004– C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 10.1.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Aloyzas Sakalas 20.1.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	21.11.2005
Approvazione	21.11.2005
Esito della votazione finale	+ : [15] – : [0] 0 : [0]
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Aloyzas Sakalas, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nicole Fontaine, Othmar Karas, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	